

STATUTO DELL'ENTE AUTONOMO LIRICO REGIONALE TEATRO MASSIMO
VINCENZO BELLINI, CON SEDE IN CATANIA

TITOLO I

Natura e scopi dell'Ente

Art. 1

L'Ente autonomo lirico regionale "Teatro Massimo Vincenzo Bellini" con sede in Catania, istituito con la legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela dell'Amministrazione regionale, con le modalità ed entro i limiti previsti dalla medesima legge.

Art. 2

L'Ente ha i seguenti fini:

- a) la promozione, lo sviluppo e la diffusione della conoscenza della cultura musicale;
- b) la formazione professionale nel settore della musica e del balletto;
- c) la realizzazione, in Sicilia, in Italia ed all'estero di manifestazioni liriche, di balletti e di manifestazioni concertistiche, utilizzando propri complessi corali, di ballo ed orchestrali, sia tecnici che amministrativi.

Art. 3

L'Ente, altresì, gestisce direttamente, senza finalità di lucro, il Teatro Massimo Bellini di Catania.



TITOLO II

Organi

Art. 4

Sono organi dell'ente:

- a) il Presidente;
- b) il Sovrintendente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei revisori.

Art. 5

Il Presidente dell'Ente è il Sindaco del Comune di Catania.

Art. 6

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno nella prima seduta dopo la relativa costituzione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, o, in seconda votazione, a maggioranza semplice.

Art. 7

Il Sovrintendente è nominato dal Presidente della Regione, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, fra soggetti di chiara fama e comprovata esperienza in materia di attività liriche, musicali e di ballo e dura in carica quattro anni. La relativa deliberazione è adottata a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

In caso di vacanza della carica nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione del Sovrintendente entro il termine di trenta giorni dal verificarsi della vacanza. Qualora il Consiglio di Amministrazione ometta di provvedere alla designazione entro il termine di



trenta giorni dalla vacanza della carica, il Presidente della Regione nomina il Sovrintendente tra soggetti di chiara fama e comprovata esperienza in materia di attività liriche musicali e di ballo.

Il Sovrintendente può essere esonerato dall'incarico, per gravi motivi, con decreto del Presidente della Regione su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio in carica.

Al Sovrintendente compete un'indennità di carica, la cui misura è determinata con il decreto di nomina.

Art. 8


Il Sovrintendente è preposto alla direzione dell'attività dell'Ente; predispone i bilanci preventivi e consuntivi; predispone, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività dell'Ente da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; adotta, su proposta del direttore artistico, le modifiche necessarie ed urgenti ai singoli piani di produzione degli spettacoli programmati, da sottoporre alla ratifica del Consiglio; fa parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Sovrintendente si avvale della collaborazione del direttore artistico dell'Ente e dei dirigenti, in relazione alle rispettive competenze.

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dal Sovrintendente;
- c) da due rappresentanti dell'Amministrazione regionale, designati rispettivamente dall'Assessore regionale ai beni culturali ed ambientali ed alla pubblica istruzione e dall'Assessore regionale al bilancio ed alle finanze;
- d) da cinque membri scelti dal Presidente della Regione tra esperti del settore al di fuori dei componenti del Consiglio comunale di Catania, tenendo conto delle minoranze;
- e) da un rappresentante della provincia regionale di Catania, scelto fra



- gli esperti della materia eletto dal Consiglio provinciale anche al di fuori dei componenti del Consiglio;
- f) dal direttore del Conservatorio o del Liceo musicale di Catania;
 - g) da un docente universitario di discipline musicali designato dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Catania;
 - h) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo eletto dall'Assemblea dei lavoratori stabilizzati del Teatro Massimo Bellini di Catania fra gli stessi lavoratori.

Al Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore artistico dell'Ente.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione assiste, con funzioni di segretario verbalizzante, il Segretario Generale dell'Ente.

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione. La nomina può avere luogo anche in assenza dell'elezione dei membri previsti alle lettere e) ed h) dell'art. 8, dei quali il Consiglio può essere successivamente integrato.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati. Gli atti amministrativi adottati dai membri del Consiglio successivamente alla scadenza della carica non impegnano l'Ente ed importano la responsabilità diretta e personale di coloro che li hanno posti in essere.

Il compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione è determinato dal Presidente della Regione con il decreto di nomina.

Art. 11

Il Consiglio di amministrazione delibera:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento organico del personale ed il trattamento economico e giuridico, sentito il parere dei responsabili dei vari settori;
- c) le direttive artistiche ed i programmi di attività annuali e triennali;
- d) i bilanci preventivi, triennali ed annuali e consuntivi;



- e) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni;
- f) la nomina del direttore artistico.

Il Consiglio di amministrazione delibera altresì su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge o dal presente statuto.

Art. 12

Per la validità delle riunioni del consiglio sono necessari:

- a) in prima convocazione, la presenza dei due terzi dei componenti del consiglio;
- b) in seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono partecipare i componenti del Collegio dei revisori.

Art. 13


Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i Beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, può sciogliere con proprio decreto il Consiglio di amministrazione dell'Ente per continua inattività o per impossibilità di funzionamento dello stesso ed affidare la gestione straordinaria dell'Ente ad un commissario.

Il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro tre mesi dalla nomina del commissario straordinario. Trascorso tale periodo il commissario decade dalla nomina.

Al commissario con il decreto di nomina è attribuita un'indennità mensile di carica, da erogarsi a carico del bilancio dell'Ente.

Art. 14

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti.



Due componenti effettivi ed uno supplente sono designati dall'Assessore regionale agli Enti Locali fra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Un componente effettivo ed uno supplente sono designati dall'Assessore regionale al Bilancio e alle finanze fra il personale del ruolo tecnico del Bilancio con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Il Presidente del collegio dei revisori è un componente effettivo eletto da tutto il collegio, compresi i supplenti, nella prima seduta successiva alla nomina.

I componenti del collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Qualora, nel corso del quadriennio si verifichi la cessazione dalla carica di un componente del collegio, il sostituto, nominato in conformità delle disposizioni dei commi precedenti, rimane in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

Con il decreto di nomina sono determinati i compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori.

Art. 15

Il collegio dei revisori esercita, in quanto compatibili, le attribuzioni previste dall'art. 2405 del Codice civile.

In particolare il collegio dei revisori cura:

- il riscontro degli atti di gestione dell'Ente;
- l'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- l'esame del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del bilancio consuntivo;
- l'esecuzione di verifiche di cassa.



TITOLO III
Direttore artistico e personale

Art. 16

Il direttore artistico è nominato dal Consiglio di amministrazione tra musicisti di maturata e provata competenza ed esperienza nell'organizzazione di attività lirico-musicali.

Il direttore artistico è assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni. Il Consiglio di amministrazione stabilisce gli emolumenti da attribuire.


Art. 17

Il direttore artistico coadiuva il Sovrintendente nella conduzione artistica dell'Ente ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico.

In particolare il direttore artistico:

- predispone, di concerto con il Sovrintendente, sentito il direttore stabile dell'orchestra, i programmi di attività, che devono indicare gli spettacoli da realizzare e le rappresentazioni da effettuare in sede o fuori sede;
- sottopone al Sovrintendente l'approvazione dei quadri artistici e tutto quanto afferisce al programma di attività, avuto riguardo alla capacità produttiva dell'Ente;
- assicura la puntuale esecuzione del programma di attività proponendo al Sovrintendente le eventuali modifiche necessarie ed opportune ai singoli piani di produzione degli spettacoli programmati nell'ambito delle delibere del Consiglio di amministrazione;
- propone al Sovrintendente l'affidamento a collaboratori di chiara fama estranei all'Ente di incarichi per l'ideazione e l'attuazione dei programmi di attività, motivando la proposta con l'indicazione delle ragioni di opportunità che la suggeriscono in relazione ai compiti da affidare e fornendo tutti gli elementi di conoscenza necessari per le determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore artistico, per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale della collaborazione del direttore stabile dell'orchestra, del direttore del coro, del direttore dell'allestimento



scenico, del direttore del ballo ed eventualmente del responsabile della produzione artistica.

Il direttore artistico può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio in carica.

Art. 18

Il personale amministrativo, tecnico ed artistico dell'Ente è assunto esclusivamente per concorso pubblico per titoli ed esami.

Art. 19

Il trattamento del personale amministrativo, artistico e tecnico è disciplinato, nell'ambito del regolamento organico previsto dall'art. 10 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dello spettacolo.

Per quanto non previsto dal regolamento organico e dal contratto collettivo ed in conformità agli stessi la disciplina del trattamento economico e giuridico potrà essere integrata da accordi aziendali deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e sottoposti all'approvazione del Presidente della Regione.

Le deliberazioni relative agli accordi integrativi aziendali devono essere inviati per l'approvazione entro cinque giorni dalla relativa adozione; il Presidente della Regione provvede entro 30 giorni dalla ricezione.



TITOLO IV

Patrimonio e gestione finanziaria

Art. 20

L'Ente ha un proprio patrimonio costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale concesso dalla Regione;
- b) dagli utili netti di gestione;
- c) dai beni pervenuti all'Ente a qualsiasi titolo;
- d) da conferimenti eventuali di enti pubblici e privati;
- e) da finanziamenti dello Stato.

Art. 21

L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.

Art. 22


Le entrate dell'Ente sono costituite:

- a) dal contributo annuo della Regione siciliana previsto dalla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19;
- b) dai proventi ed introiti dell'attività direttamente svolta dall'Ente nel settore della musica e del balletto;
- c) da elargizioni volontarie di enti e/o privati;
- d) da contributi che il Comune di Catania, la Provincia regionale di Catania, la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Catania si impegnano a versare sulla base di convenzioni con l'Ente.

Art. 23

Le spese dell'Ente sono costituite da tutte le somme di denaro necessarie per lo svolgimento dell'attività dell'Ente.

Gli impegni di spesa non possono eccedere gli stanziamenti del bilancio di previsione annuale approvato definitivamente o comunque



esecutivo.

Art. 24

I bilanci di previsione annuale e triennale sono approvati dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale e sono trasmessi entro il 31 maggio dello stesso anno, corredati dal programma annuale di attività dell'Ente, all'Assessorato regionale dei Beni culturali ed ambientali e della Pubblica istruzione per l'approvazione.

In caso di mancata approvazione, l'Ente provvede, sulla base della motivazione del rifiuto di approvazione, alla redazione di un nuovo programma di attività e di un nuovo bilancio, che devono essere rimessi all'Assessorato regionale dei Beni culturali ed ambientali e della Pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rifiuto di approvazione.

Qualora l'Ente non provveda a trasmettere all'Assessorato i bilanci annuali e triennali entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento del bilancio annuale, l'Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali nomina un commissario ad acta per la redazione dei bilanci preventivi.

Le variazioni al bilancio di previsione annuale sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e trasmesse all'Assessorato entro i cinque giorni immediatamente successivi alla deliberazione.

Art. 25


Il bilancio consuntivo dell'Ente, approvato dal Consiglio di amministrazione dovrà essere presentato all'Assessorato regionale dei Beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione entro il termine di quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Trascorso il termine suindicato, l'Assessore nomina un commissario ad acta per la redazione del bilancio consuntivo.



Art. 26

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sugli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or 'M', located in the bottom right corner of the page.